

vano dovuto subire un aumento di pigione con limitazione ad una quota parte quando l'onere del trattamento fosse sopportato dagli impiegati in concerto con altri membri di famiglia e con esclusione di coloro che avessero già ottenuto un alloggio in una delle case dell'Istituto o fossero proprietari di un alloggio o ne avessero fatto acquisto col concorso dell'Istituto in qualunque forma.

Tali criteri furono sin'oggi seguiti e di fatto cessarono di godere dell'indennità caro alloggi tutti coloro che, man mano ebbero un alloggio nelle case dell'Istituto o che ottennero mutui dall'Istituto per acquisto di appartamenti.

Tale cessazione ebbe sempre effetto tre mesi dopo l'assegnazione dell'alloggio o la concessione del mutuo.

Ciò premesso il Direttore Generale fa presente che la questione dell'alloggio per gli impiegati dell'Istituto deve essere considerata come definita, perchè a tutti coloro che ne hanno fatta richiesta è stato assegnato un appartamento; e pertanto appare logico proporre che l'indennità caro-